

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 2
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 10

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1967, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488).

Il deputato Borsari ribadisce le riserve già espresse dai parlamentari del suo gruppo in ordine ai limiti del provvedimento e si sofferma diffusamente sul titolo III del disegno di legge, definendolo non corrispondente alle

necessità che si sono manifestate nel settore dei teatri di tradizione e della concertistica. Rileva in particolare che l'attività svolta dalle suddette istituzioni testimonia degli importanti risultati che sono stati realizzati nel corso di questi anni sia nel consolidamento e nella estensione delle strutture, sia nel livello artistico, di notevole rilievo, delle manifestazioni promosse, sia nella quantità della attività svolta e nel numero di spettatori che vi hanno presenziato.

Tutto ciò documenta la necessità di assicurare ai teatri di tradizione e alle società concertistiche con orchestre stabili e semistabili mezzi adeguati. Tale risultato è raggiungibile attraverso l'introduzione di un emendamento nel disegno di legge che fissi per queste istituzioni il prelievo di una congrua percentuale sul fondo di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

Ritiene inoltre indispensabile modificare il penultimo comma dell'articolo 26 del disegno di legge sostituendo la parola: « avvalendosi » con le altre: « possono avvalersi ». Ciò è opportuno allo scopo di evitare che gli assegnatari delle sovvenzioni siano costretti ad alimentare quel tipo di imprenditoria che non agisce sempre, come hanno dimostrato le esperienze passate, con finalità artistiche e che in molti casi ha manifestato propositi esclusivamente speculativi.

Precisa che si renderebbe particolarmente opportuna una politica di incentivazione a favore dello sviluppo delle forme associative e consortili tra i teatri e le istituzioni della concertistica.

Rispondendo ad una obiezione fatta dal Ministro in precedente seduta fa presente che l'emendamento della legge nel senso richiesto dal suo gruppo non si presterebbe a rimettere

in discussione tutto il disegno di legge al Senato (con il pericolo di non essere approvato prima delle ferie estive) in quanto il riesame è di norma limitato alle sole modifiche apportate. Dichiarò che il suo gruppo considera irrinunciabili le proposte di emendamento che riguardano i teatri di tradizione e la concertistica e auspica che il Governo e la Commissione voglia accoglierli.

Il deputato Ferrari, dopo aver espresso l'auspicio di una sollecita approvazione del provvedimento, che è nelle attese del mondo musicale, esprime i motivi per cui condivide senza riserve l'intervento del deputato Greppi a favore del riconoscimento al teatro alla Scala di Milano di cui all'articolo 7.

Il deputato Galluzzi si dichiara favorevole al disegno di legge, mettendone in luce gli aspetti positivi, che si riassumono principalmente: nel rilancio dell'intervento pubblico in un settore ove finora hanno operato solo sovvenzioni; nel riconoscimento dei teatri di tradizione; nella garanzia della commisurazione del contributo dello Stato anche alla spesa per il mantenimento delle masse teatrali; nel rilievo dato agli enti locali nella composizione degli organi; nella incentivazione della produzione musicale italiana; nella istituzione di centri di formazione professionale; nel risanamento dei disavanzi oggi esistenti. Tutto è opportunamente coordinato al fine di favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Conclude affermando che ci si trova per la prima volta di fronte ad una linea politica innovatrice, intesa ad introdurre ordine in un settore che ne era del tutto carente.

Il deputato Grimaldi, premesso che scopo della legge è principalmente quello di sanare i debiti pregressi degli enti lirici e di mettere questi enti in condizione di poter svolgere per il futuro una adeguata attività, fa rilevare l'insufficienza dello stanziamento di 12 miliardi. Esso servirà a malapena a coprire le spese per il personale con conseguenze negative sullo svolgimento dell'attività. Passando ad esprimere il suo avviso in merito ai punti più controversi, dichiara di essere contrario al riconoscimento operato dall'articolo 7, ritenendo inopportuno sancirlo legislativamente, mentre per quanto riguarda i teatri di tradizione, si associa a rilievi già formulati da altri oratori. È dell'avviso che la nuova legge non apra alcuna seria prospettiva di sviluppo per questi teatri, sia per la mancanza di garanzie finanziarie da parte dello Stato sia per la discrezionalità delle sovvenzioni.

Ritiene inoltre di dover sottolineare l'inopportunità della norma del penultimo comma dell'articolo 26, laddove si fa obbligo agli assegnatari delle sovvenzioni di avvalersi, per la realizzazione delle manifestazioni, di impresari privati, sia pure iscritti in apposito elenco.

Al termine del suo intervento il deputato Grimaldi auspica il riconoscimento tra i teatri di tradizione del « Castello di Lombardia » di Enna sia in considerazione dei meriti da esso acquisiti durante un'attività trentennale sia in relazione all'ultimo comma dell'articolo 25 ove si fa riferimento alle esigenze delle zone depresse.

Il deputato Raia tende a dimostrare come la legge risponda in modo insoddisfacente alle attese del settore, soffermandosi in particolar modo sulla insufficienza degli stanziamenti, sugli squilibri tra nord e sud che essa finisce per sanzionare, sulla mancanza, nella struttura della legge, dell'istanza regionale.

Il deputato Lajolo richiamandosi alle dichiarazioni fatte da colleghi del suo gruppo ribadisce che con il disegno di legge non si dà una sistemazione adeguata ai teatri lirici e alle altre attività musicali.

Per quanto concerne il problema suscitato dall'articolo 7, dichiara di essere favorevole al riconoscimento morale che vien fatto al Teatro alla Scala, sempreché esso non comporti conseguenze sul piano pratico. Per quanto riguarda i teatri di tradizione riconferma la posizione del suo gruppo dichiarando di non comprendere quali siano le difficoltà a stabilire una percentuale fissa a favore di essi. Solo in tal modo questi teatri possono essere messi nella condizione di programmare la propria attività. Solo con una entrata certa si può garantire ad essi una linea di sviluppo.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, per le finanze Colombo Vittorino, per il lavoro e la previdenza sociale Calvi, e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2812).

Il relatore Belotti illustra ampiamente il disegno di legge che, a copertura dell'onere implicato evoca due aliquote dei fondi globali rispettivamente del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dell'anno finanziario 1965; il relatore rileva come le predette quote, pur risultando effettivamente accantonate e richiamate negli elenchi che specificano la destinazione delle somme stanziato sul fondo globale, non sono più utilizzabili a termine della legge 27 febbraio 1955, n. 64 che ne consente la disponibilità non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizioni in bilancio; d'altra parte esprime qualche riserva su una eventuale deroga alla citata legge n. 64 del 1955, deroga sulla cui legittimità ed opportunità la Corte dei conti ha avuto modo di richiamare più volte l'attenzione del Parlamento, da ultimo nella relazione sul consuntivo 1965.

Il relatore illustra altresì gli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 8 luglio 1967, emendamenti che, ampliando la sfera di applicazione delle provvidenze considerate dal disegno di legge anche alla riparazione dei danni verificatisi in seguito alle alluvioni del 1965-66, comportano un onere aggiuntivo di 186 milioni, a fronte del quale sono richiamati gli stanziamenti previsti per la concessione di contributi alle ferrotranvie in concessione nell'articolo 69 del « decretone » sulle alluvioni.

Dopo un breve intervento del deputato Raucci, che ribadisce l'opposizione della sua parte all'utilizzo di somme accantonate sul fondo globale in deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere, accogliendo una richiesta avanzata dal Sottosegretario Agrimi, il quale riferisce che i competenti uffici finanziari non hanno ancora ultimato la istruttoria relativa alla valutazione delle conseguenze finanziarie implicate dagli emendamenti presentati in Commissione Trasporti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (3488);

— (*Parere alla II Commissione*).

Dopo che il relatore Belotti ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato ai quattro provvedimenti nonché la decisione interlocutoria adottata di rinviare la espressione del parere al fine di accertare le conseguenze finanziarie implicate — anche in prospettiva — dai provvedimenti medesimi, il Sottosegretario Sarti fornisce alla Commissione un esame analitico dei disavanzi pregressi degli enti lirici e delle istituzioni assimilate, che ammontano globalmente, alla data del 31 dicembre 1966, a poco meno di 20 miliardi; precisa che al ripianamento di tali disavanzi si provvederà attraverso l'accensione di mutui a totale carico dello Stato, mentre per le implicazioni di carattere finanziario ricorda che è stata adottata la medesima soluzione contenuta nei provvedimenti di emergenza varati dal Parlamento per il ripianamento delle gestioni relative alle precedenti stagioni liriche.

A sua volta, il Sottosegretario Agrimi, dopo aver ribadito la validità della formula di copertura finanziaria contenuta nel terzo comma dell'articolo 51 del disegno di legge, invita la Commissione a definire in modo sollecito e positivo il proprio parere in ordine ai provvedimenti in esame, tenuto conto della urgenza che riveste l'approvazione di un assetto equilibrato e definitivo del settore degli enti lirici.

Intervengono nella discussione i deputati: Goehring, che ribadisce il proprio favorevole orientamento al disegno di legge in esame, anche se con qualche riserva, poiché ritiene che, al momento, sia lo strumento più idoneo per sanare la grave situazione economico-finanziaria del settore; Raucci, il quale ricorda come la Commissione bilancio non abbia, in altri casi, ritenuto valida una indicazione di copertura che rinviava la decorrenza degli oneri a partire dall'anno finanziario successivo a quello in corso, prospettando quindi la necessità che a fronte della maggiore spesa dal disegno di legge implicata per l'assunzione a carico dello Stato delle spese di ammortamento dei mutui sia formulata idonea e adeguata indicazione di copertura; e

Maschiella, il quale ribadisce la esigenza, già prospettata nella precedente seduta di una specifica ed autonoma legge di spesa che autorizzi lo Stato ad accollarsi l'onere per il ripianamento dei disavanzi pregressi degli enti lirici.

Il Presidente Galli, riassumendo i termini del dibattito, manifesta, a sua volta, qualche perplessità per il fatto che il disegno di legge non specifica l'ammontare dei mutui il cui ammortamento sarà posto a carico dello Stato, né determina le modalità di assunzione del relativo onere da parte dello Stato medesimo (adombrando la ipotesi della necessità di una apposita legge finanziaria in materia, successivamente all'avvenuto accertamento dell'entità della spesa).

Successivamente, la Commissione, a maggioranza, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4187.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle proposte di legge nn. 705, 1910 e 3488, rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura a quanto previsto nella iniziativa legislativa governativa.

La Commissione non approva invece, a maggioranza, una proposta avanzata dal deputato Raucci di suggerire alla competente Commissione di merito una adeguata modifica del secondo comma dell'articolo 51 del disegno di legge n. 4187, intesa ad autorizzare gli enti e le istituzioni a contrarre i previsti mutui con qualsiasi istituto di credito di diritto pubblico (anziché, come previsto dalla iniziativa governativa, con il solo istituto di credito della Casse di risparmio italiane).

PROPOSTE DI LEGGE:

BOVA ed altri: « Estensione di benefici ad alcune categorie di ferrovieri ex combattenti ed assimilati non inclusi nelle precedenti leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 » (3984).

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: « Provvedimenti per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ufficiali ex combattenti della guerra 1940-45 » (3998).

(Parere alla X Commissione).

In assenza del relatore Micheli, la Commissione delibera di ulteriormente rinviare l'esame delle due proposte di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

CACCIATORE: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli » (232).

CAIAZZA ed altri: « Istituzione del tribunale civile e penale a Prato » (330).

AMODIO ed altri: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli » (968).

COTTONE ed altri: « Istituzione del tribunale penale e civile in Marsala » (1028).

PENNACCHINI ed altri: « Istituzione del tribunale civile e penale di Civitavecchia » (1448).

(Parere alla IV Commissione).

Su proposta del Presidente Galli e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Raucci, Cacciatore, Caiazza, Pellegrino, Amodio e Barbi (tutti favorevoli), nonché il Sottosegretario Agrimi (il quale riferisce il contrario avviso del Governo tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie certamente implicate dalle cinque iniziative legislative), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la prevista istituzione di sezioni distaccate della Corte di appello ovvero di tribunali civili e penali non comporti alcun aumento globale degli organici del relativo personale.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI e NUCCI: « Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » *(Parere alla I Commissione)* (552).

Su proposta del relatore Barbi e dopo che i Sottosegretari Agrimi e Calvi hanno riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalla Commissione affari costituzionali in data 18 luglio 1967 e limitato alla sola modifica della tabella organica della carriera esecutiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE:

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: « Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » *(Parere alla X Commissione)* (2134).

Su proposta del relatore Barbi e dopo interventi dei deputati Reale Giuseppe e Rauci e del Sottosegretario Agrimi, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere e di invitare al tempo stesso il rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunica-

zioni a fornire dati e chiarimenti sulla congruità degli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi alle spese per il personale a fronteggiare la maggiore spesa (100 milioni) dalla proposta di legge implicata per la modifica dei ruoli organici del personale direttivo del predetto Ministero.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione Italiana Ciechi » (*Parere alla II Commissione*) (3581).

Dopo che il deputato Raucci ha vivamente insistito per una sollecita definizione di un parere favorevole da parte della Commissione sulla iniziativa legislativa, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi, il quale riferisce che non risulta ancora ultimata la istruttoria intesa a definire la congruità della nuova indicazione di copertura prospettata dalla Commissione nel corso della precedente seduta dedicata alla proposta di legge (copertura impostata sull'utilizzo dello stanziamento iscritto nel bilancio della Pubblica Istruzione per la concessione di un contributo all'ENEM).

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino » (*Parere alla VI Commissione*) (4034).

Dopo che il relatore Ghio ha brevemente riassunto i termini del precedente esame dalla Commissione dedicato al provvedimento e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha ribadito il contrario avviso del Governo tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie dalla proposta di legge implicate (e in particolare sulla nuova indicazione di copertura prospettata attraverso l'utilizzo di una quota parte dell'accantonamento inizialmente destinato sul fondo globale 1967 alla istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi), il deputato Raucci chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria, raccomandandone una sollecita iscrizione all'ordine del giorno.

Il Presidente Galli accoglie tale richiesta, formulata a termini dell'articolo 30, secondo comma, del Regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE:

CARRA e MENGOLZI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre

1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia » (*Parere alla VI Commissione*) (4085).

Il relatore Ghio illustra ampiamente la portata e le finalità della proposta di legge, ritenendo che la eventuale lievissima minore entrata potrà essere certamente compensata dalle ripercussioni indotte sul ciclo economico ad opera del provvedimento in esame e quindi che la proposta estensione delle agevolazioni tributarie possa incentivare il settore edilizio, contribuendo all'alleggerimento della crisi tuttora in atto.

Dopo che i Sottosegretari Agrimi e Colombo Vittorino hanno riferito il consenso del Governo sulla proposta di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

NAPOLITANO FRANCESCO: « Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (*Parere alla VI Commissione*) (3857).

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: « Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (*Parere alla VI Commissione*) (4111).

Su proposta del relatore Ghio e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha riferito il contrario avviso del Ministero delle finanze sul merito delle due proposte di legge, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci, manifestando l'opposizione della sua parte sul merito e sulle conseguenze finanziarie implicate dai due provvedimenti, ricorda come la Commissione bilancio abbia sempre considerato non adeguate indicazioni di copertura, quali quelle contenute nelle due iniziative legislative in esame, che rinviino genericamente ai normali stanziamenti di bilancio, ovvero pongano la maggiore spesa a carico o a riduzione di capitoli di bilancio relativi a spese fisse ed obbligatorie.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BATTAGLIA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle conces-

sioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla X Commissione) (4132).

Su proposta del relatore Belotti, il quale assicura che il provvedimento non comporta onere a carico del bilancio dello Stato, e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha confermato il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci rinnova le riserve, già ampiamente manifestate nel corso della precedente seduta, tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie certamente implicate dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE:

AMATUCCI e PENNACCHINI: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello » (Parere alla IV Commissione) (4181).

In assenza del relatore Lezzi, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4082);

LENTI ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4084);

(Parere alla VI Commissione).

Dopo illustrazione del relatore Ghio e ampia discussione nella quale intervengono i deputati La Forgia, Raffaelli, Bianchi Gerardo e Raucci (i quali tutti si dichiarano favorevoli, prospettando altresì l'urgenza dell'approvazione dei due provvedimenti), la Commissione delibera di rinviare brevemente la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi, il quale ha preannunciato la predisposizione, da parte del Governo, di idonee soluzioni ai problemi di spesa e copertura prospettati dalle due iniziative legislative.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato

vittime di azioni terroristiche o criminose » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione) (4234).

Dopo breve illustrazione del Presidente Galli, il deputato Raucci prospetta alla Commissione la eventualità di un rinvio dell'esame del disegno di legge al fine di considerarlo congiuntamente alla proposta di legge n. 1037 di iniziativa dei deputati Gorreri ed altri, che tratta materia analoga a quella contenuta nella iniziativa legislativa governativa; aggiunge che idonea copertura per la citata proposta n. 1037 potrebbe essere ricercata attraverso l'utilizzo dell'appostazione del fondo globale 1967, inizialmente destinata alla istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi, già richiamata per il finanziamento di altre leggi di spesa non comprese nell'elenco che specifica le destinazioni degli stanziamenti del fondo globale medesimo.

Il Sottosegretario Agrimi chiarisce che un eventuale abbinamento della proposta Gorreri potrebbe essere invocato nei confronti di altro disegno di legge (Senato n. 204) attualmente all'esame del Senato, e nei confronti del quale il Governo sta cercando più idonee e adeguate soluzioni ai problemi di copertura.

Il deputato Nicoletto, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Raucci, ulteriormente chiarisce la più ampia portata del disegno di legge all'esame del Senato, rispetto alla proposta di legge Gorreri, e svolge altresì qualche considerazione critica sulla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 della iniziativa legislativa governativa in esame.

La Commissione, quindi, a maggioranza, delibera di esprimere parere favorevole.

Il deputato Nicoletto preannuncia la presentazione, in sede di Commissione di merito di un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge inteso ad estendere i benefici ivi previsti ai congiunti di tutti i militari deceduti per cause di servizio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 2 il relatore onorevole Barberi propone di sopprimere, perché pleonastica l'espressione, « capoluoghi di comune » contenuta alla lettera b).

L'onorevole Capua propone di aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « e nei comuni e centri abitati riconosciuti stazioni di cura e soggiorno ».

L'onorevole Monasterio pur concordando sulla sostanza dell'emendamento ritiene che la formulazione non sia adeguata in quanto occorre far riferimento soprattutto al reddito delle farmacie; ritiene comunque sia preferibile affrontare il problema in sede di discussione dell'articolo 17, che tratta dei contributi.

Dello stesso avviso si dichiarano gli onorevoli Delfino, Usvardi, Gasco, (il quale chiede anche un elenco delle farmacie site in luoghi di soggiorno e di cura) e il relatore onorevole Barberi.

La Commissione discute poi se debba essere usata al quarto comma l'espressione « farmacia vicina » o « farmacia più vicina » lasciata in sospeso dal Comitato ristretto.

Il relatore onorevole Barberi, ritiene che a stabilire quale sia la farmacia che deve gestire il dispensario debba essere il medico provinciale; dello stesso avviso si dichiara il Sottosegretario Volpe.

L'onorevole Gasco fa presente che può capitare che la frazione di un comune sia più vicina alla farmacia del comune limitrofo anziché a quello del comune di appartenenza e chiede pertanto che la Commissione deliberi esplicitamente su questa materia. L'onorevole Buffone ritiene che ci si debba sempre riferire alla farmacia del comune in cui il dispensario è aperto. Il Sottosegretario Volpe afferma che in effetti si deve far riferimento alla farmacia del comune di appartenenza e presenta un emendamento del seguente tenore: « di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ». L'emendamento è approvato. La Commissione approva poi l'articolo 2 con le modifiche prima apportate, che così recita:

ART. 2.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitanti.

Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici.

Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina; nel caso di sua rinuncia, il dispensa-

rio è gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.

I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

All'articolo 3 l'onorevole Monasterio presenta un emendamento tendente a sostituire al secondo comma le parole: « sentiti i Consigli comunali » con le parole « su conforme delibera del Consiglio comunale interessato »; propone altresì un emendamento aggiuntivo con il quale si dà facoltà al Consiglio comunale di deliberare il trasferimento in altro quartiere della farmacia quando le esigenze della popolazione lo richiedano. Ai due emendamenti si dichiara contrario l'onorevole Delfino, mentre il relatore onorevole Barberi e il Sottosegretario Volpe si dichiarano contrari al primo emendamento e favorevoli alla sostanza del secondo, a condizione che a deliberare il trasferimento sia il medico provinciale. L'onorevole Gasco rileva, invece, che il secondo emendamento Monasterio non può essere approvato, in quanto o il trasferimento non modifica la pianta organica per quanto concerne l'ubicazione e allora è inutile, o modifica tale pianta e allora non può essere accettato. Il Presidente fa rilevare che la pianta organica è suscettibile di modifica ogni biennio e pertanto sono soddisfatte quelle esigenze che l'emendamento postula.

L'onorevole Monasterio ritira il proprio emendamento.

Il Presidente pone ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma che è respinto. Mette quindi in votazione il testo del Comitato ristretto che è approvato.

Il testo è del seguente tenore:

ART. 3.

Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1.

La pianta organica dei singoli comuni è stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il Consiglio comunale interessato e il Consiglio provinciale di sanità. Il Sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del Consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune.

La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi legali della Provincia ed è affis-

sa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica.

La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione.

All'articolo 4 l'onorevole Messinetti presenta un emendamento formalmente sostitutivo al primo comma, l'onorevole Capua propone la soppressione dei commi terzo e quarto, dichiarando che intende con questo assicurare la parità di diritti a tutti i cittadini non essendo concepibile che dei laureati in farmacia possano essere esclusi dal concorso. L'onorevole Barba fa suoi ed illustra due emendamenti a firma dell'onorevole Tantalò, che propongono l'inclusione tra i possibili partecipanti al concorso per farmacia le cooperative farmaceutiche.

L'onorevole Monasterio illustra un emendamento tendente a sopprimere la lettera e) del secondo comma dichiarando che non è opportuno far riferimento ai farmacisti che abbiano trasferito la titolarità della farmacia quando ancora sulla possibilità di trasferimento la Commissione non si è pronunciata.

L'onorevole Delfino si dichiara contrario all'emendamento Capua, è favorevole allo emendamento Tantalò a condizione che si faccia riferimento non alle cooperative ma ai direttori di farmacia di esse; per quanto concerne la soppressione della lettera e) ritiene che possa essere posta in votazione con l'intesa che la norma decadrà ove la trasferibilità non venisse accolta.

L'onorevole Monasterio, insiste per la soppressione della lettera e) e si dichiara favorevole all'emendamento Capua.

L'onorevole Usvardi si dichiara favorevole all'emendamento Tantalò con la modifica proposta dall'onorevole Delfino mentre avanza delle riserve l'onorevole Bartole.

L'onorevole Di Mauro propone di estendere la possibilità di concorrere a tutti i laureati stabilendo eventualmente un maggior punteggio per i farmacisti rurali. Contrario all'emendamento Capua si dichiara anche l'onorevole Buffone.

L'onorevole Capua fa presente la necessità di porre un termine all'espletamento dei concorsi per evitare le lungaggini.

Il relatore onorevole Barberi si dichiara contrario all'emendamento soppressivo Capua che scardinerebbe tutta la legge basata sul presupposto di favorire le farmacie rurali, si dichiara però favorevole alla proposta dello stesso onorevole Capua di porre un termine all'espletamento dei concorsi e propone che tale termine sia di un anno, in tal senso presenta un emendamento. Si dichiara altresì favorevole all'emendamento Alboni al primo comma e alla sostanza dell'emendamento Tantalo nel senso però chiarito dall'onorevole Delfino e propone altresì di aggiungere alle categorie di possibili concorrenti i collaboratori scientifici con cinque anni di professione.

Il Sottosegretario Volpe si dichiara d'accordo con il relatore. Posto ai voti l'emendamento soppressivo Alboni della lettera e) non è approvato. L'articolo 4 è quindi approvato con l'emendamento Alboni e con l'aggiunta delle parole « ed espletato entro un anno » al primo comma e con l'aggiunta Barberi relativa ai farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e ai farmacisti collaboratori scientifici nel seguente testo:

ART. 4.

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

Sono ammessi al concorso previsto nel comma precedente i cittadini italiani maggiori di età in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica e iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

Al concorso per il conferimento di farmacie urbane possono partecipare soltanto coloro che oltre ai requisiti indicati nel comma precedente siano o siano stati:

a) titolari o direttori di una farmacia rurale da almeno 3 anni;

b) titolari o direttori di farmacie urbane o collaboratori presso farmacie da almeno 5 anni;

c) professori universitari titolari di cattedra delle facoltà di farmacia;

d) gli aiuti e assistenti ordinari, straordinari o volontari di detta facoltà con 5 anni di anzianità;

e) i farmacisti che abbiano trasferito la propria titolarità dopo 10 anni dall'atto del trasferimento;

f) i farmacisti direttori di cooperative farmaceutiche e i farmacisti collaboratori scientifici dell'industria farmaceutica iscritti all'albo professionale con 5 anni di anzianità.

Al concorso per farmacie rurali possono partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo professionale.

Nella domanda di ammissione al concorso il concorrente dovrà chiedere le sedi in ordine di preferenza e dovrà accettare la prima farmacia che gli verrà assegnata in base alla graduatoria e all'ordine di preferenza da lui indicato. In caso di non accettazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dal medico provinciale, non potrà optare per altre sedi.

È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali a pena di esclusione da ciascun concorso da pronunciarsi dalla Commissione esaminatrice a termini dell'articolo 8 del Regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, sono quindi approvati senza discussione nel testo proposto dal Comitato ristretto dopo che l'onorevole Capua aveva ritirato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8. Essi risultano del seguente tenore:

ART. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 4 è nominata dal medico provinciale ed è composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici e dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

ART. 6.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 20 punti per le prove di esame.

I titoli si distinguono in titoli di studio e di carriera e in titoli relativi all'esercizio professionale.

ART. 7.

Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Federazione degli Ordini dei farmacisti.

Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi.

Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.

ART. 8.

Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale.

La valutazione dell'esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia.

L'esercizio professionale è valutato:

a) dal 1° al 10° anno: punti 0,55 per anno;

b) dall'11° al 20°: punti 0,10 per anno.

Tale punteggio va attribuito per ogni anno di effettivo servizio come titolare o come direttore della farmacia.

Per i collaboratori il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,50 e a punti 0,09. Per i coadiutori nell'industria farmaceutica nonché per gli altri farmacisti iscritti all'albo e che esercitano attività complementare, il punteggio è ridotto rispettivamente a punti 0,40 e a punti 0,08.

Il servizio di direttore di officine farmaceutiche previsto dagli articoli 144 e 161 del

testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equiparato a quello di direttore dei depositi di cui all'articolo 188-bis del predetto testo unico è equiparato al servizio di collaboratore in farmacia.

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, con la limitazione prevista dal n. 2 del presente articolo.

Al concorrente figlio, o in mancanza di figli, al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso sono riconosciuti punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

ART. 9.

Le funzioni attribuite dalle vigenti norme alla commissione di cui all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eccettuate quelle relative al concorso previsto negli articoli precedenti, sono affidate ad una commissione nominata, al principio di ogni anno, dal medico provinciale che la presiede, e composta: da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, da due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su tema proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai dello Stato (422) (*Urgenza*);

ABATE e LANDI: Modifica alle norme della legge 5 marzo 1961, n. 90, sul trattamento economico dei capi operai della difesa (4083);

Relatore: Cavallari Nerino — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Parere sulle proposte di legge:

PINTUS ed altri: Integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (801);

ARMATO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (966);

PINTUS: Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe nei comuni e nelle province (2188);

VALITUTTI: Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali (3543);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Darida.

Parere sul disegno di legge:

Disciplina dell'Ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4196) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario (3829);

BOZZI ed altri: Riforma del contenzioso tributario (88) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

Parere sul disegno di legge:

Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4115) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pitzalis.

Esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile

(3640) — Relatore: Cavallari Nerino — (*Parere della V e della X Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 (*Testo unificato approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4042) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488);

(*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Darida.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BONAFINI ed altri: Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Di Primio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 19 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*);

SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705) — Relatore: Semeraro;

TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910) — Relatore: Russo Spina;

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488) — Relatore: Semeraro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 19 luglio, ore 17.

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri sui contributi, i premi, i sussidi ad enti, associazioni e missioni scientifiche e religiose.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano (3303) — Relatore: Vedovato — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo (4138) — Relatore: Folchi — (*Parere della V Commissione*);

Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa con sede in Roma (4139) — Relatore: Bemporad — (*Parere della V Commissione*);

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale « Hemisfair 1968 », San Antonio, Texas (S.U.A.) (4165) — Relatore: Cariglia — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 (3816) — Relatore: Bemporad — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

STORCHI: Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici (3706) — Relatore: Toros — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900);
— Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernente i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — (*Parere della I Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877);

— Relatore: Reggiani.

Esame della proposta di legge:

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura civile sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta;

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta;

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

REGGIANI: Attuazione nuove piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie (3854) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della I Commissione*).

Mercoledì 19 luglio, ore 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 19 luglio, ore 17,30.

Parere sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1852) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bosisio.

Parere sulla proposta di legge:

Senatore TEDESCHI: Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3459) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Reggiani.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (3757);

LENTI ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Macchiavelli.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4137);

JACOMETTI ed altri: Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore per la responsabilità civile verso terzi (1290);

ISGRÒ ed altri: Provvedimenti relativi ai danni provocati dalla circolazione di veicoli a motore (1310);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (3826);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Breganze.

Parere sui disegni di legge:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Macchiavelli;

Modificazioni alle norme sul contenzioso tributario (3828) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bonaiti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4133) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio.

Parere sulla proposta di legge:

ISGRÒ e TESAURO: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore del servizio prestato presso Istituti di Stato con personalità giuridica (2943) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Barbi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (4202) — Relatore: De Pascalis — (*Parere della XII Commissione*);

Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano (4203) — Relatore: De Pascalis — (*Parere della VI Commissione*);

Modifica all'articolo 14 dello Statuto dell'IRI (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2794) — Relatore: Lezzi — (*Parere della I Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 19 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (3577) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

BIMA ed altri: Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionali per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti (3627) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Bima.

Esame della proposta di legge:

DOSI: Proroga del termine di cui all'articolo 39 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431 (3235) — Relatore: Buzzetti.

Esame delle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (4082);

LENTI ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084);

— Relatore: Tambroni — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CARRA e MENGOZZI: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (*Urgenza*) (4085) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 (3693) — Relatore: Buzzetti — (*Parere della V e della X Commissione*).

Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (1948) — Relatore: Silvestri — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni autovetture e autoscafi (4195) — Relatore: Vicentini — (*Parere della X Commissione*).

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3697-B) — Relatore: Bassi.

Disciplina dell'ente « Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4196) — Relatore: Patrini — (*Parere della I Commissione*).

Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4234) — Relatore: Vicentini — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (4111).

NAPOLITANO FRANCESCO: Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e la legge 24 ottobre 1966, n. 887, re-

lativa all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (3857);

Relatore: Zugno — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1032-B) — Relatore: Tambroni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dello ordinamento universitario (2650) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689) — (*Parere della V Commissione*);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

Relatore: Ermini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (3710) — Relatore: Achilli;

Norme per la partecipazione delle cooperative di produzione e di lavoro e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4095) — Relatore: Carra — (*Parere della VI Commissione*);

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4073) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4133) — Relatore: Alessandrini — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952) (*Parere della V Commissione*);

PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);

MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4 recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577);

Relatore: Nannini.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Modificato dal Senato*) (3939-B) — Relatore: Rinaldi (*Parere della I Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2812) — Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della V Commissione*);

Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei Magazzini nei porti di Ancona,

Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina (2955) — Relatore: Cavallaro Nicola — (*Parere della VI e della IX Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA: Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quanto concerne la categoria degli artigiani tassisti (2981) — Relatore: Alba — (*Parere della II e della XII Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRANZO e TRUZZI: Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 (4249) — Relatore: Franzo.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CURTI AURELIO e ARNAUD: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso (2710) — Relatore: Della Briotta — (*Parere della I e della V Commissione*);

FRACASSI: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (*Urgenza*) (3931) — Relatore: Della Briotta — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090) — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) (*Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione*);

— Relatore: Della Briotta.

Discussione delle proposte di legge:

Senatore SALARI ed altri: Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1778, e proroga della esenzione fi-

scale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'annata 1955-56 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4116);

CRUCIANI: Proroga dei benefici per l'olivicultura (3896);

— Relatore: Radi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797);

— Relatore: Merenda — (*Parere della I Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

SERVELLO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (199) — (*Parere della IV Commissione*).

CURTI AURELIO e AGOSTA: Disciplina della professione di agente e rappresentante della industria e del commercio (328) — (*Parere della IV Commissione*).

ARMATO ed altri: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (539) — (*Parere della IV Commissione*).

SANTI: Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (788) — (*Parere della IV e della XIII Commissione*) — Relatore: Baldani Guerra.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (4202) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Merenda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LUSOLI ed altri: Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Modifiche al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 (3157);

SCARLATO ed altri: Nuove norme nel settore della distribuzione dei carburanti (3275);

SANTI ed altri: Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti (3363);

— Relatore: Di Vagno — (*Parere della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DEGAN: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas combustibili negli ambienti domestici (1619) — (*Parere della IV Commissione*);

BIMA: Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici (3562) — Relatore: Cervone — (*Parere della IV Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 19 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52,

quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (3489) — Relatore: Borra — (*Parere della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DELLA BRIOTTA ed altri: Assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (3688);

TOROS ed altri: Assicurazione contro le malattie dei familiari, residenti in Italia, di lavoratori occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri (4099);

LIZZERO ed altri: Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (4112);

— Relatore: Cengarle — (*Parere della III e della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3708);

SCALIA ed altri: Corresponsione di una 13^a mensilità di pensione agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (212);

GAGLIARDI: Modifica dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 830, riguardante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (365);

CRUCIANI ed altri: Concessione di una 13^a mensilità alla categoria dei pensionati autoferrotranvieri ed internavigatori e modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 830 (751);

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità della pensione a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1257);

CARIOTA FERRARA: Estensione al personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione della facoltà di riscatto degli anni di studio universitario (2068);

DARIDA: Modifica alla legge 1° agosto 1941, n. 1063, in materia di rendite da infortunio sul lavoro per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (2675);

SCALIA ed altri: Modificazioni al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (2854);

MAZZONI ed altri: Abrogazione dell'articolo 28 dell'allegato A al regio decreto 8 gen-

naio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione (3020);

MAGNO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla reversibilità delle pensioni degli addetti a i pubblici servizi di trasporto in concessione (3310);

— Relatore: Cengarle — (*Parere della X Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CERAVOLO: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (3219);

LUCCHESI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3504);

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3633);

BRANDI: Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro (3649) — (*Parere della IV Commissione*);

CRUCIANI: Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3654);

MAZZONI ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro (3668);

— Relatore: Russo Spena.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 19 luglio, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — Relatore: Bartole — (*Parere della V Commissione*);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e XIII Commissione*);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345) — Relatore: Bartole;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — Relatore: Barberi — (*Parere della II e XII Commissione*);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883) — Relatore: Barberi — (*Parere della V e XII Commissione*);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898) — Relatore: Barberi — (*Parere della II, IV, V e XIII Commissione*);

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV e XIII Commissione*);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1078) — Relatore: Barberi — (*Parere della XII Commissione*);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) — Relatore: Bartole — (*Parere della II Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 2 di mercoledì 19 luglio 1967.*